

Fondo Nazionale Strategico Indiretto

Volano per la Liquidità e l'Attrattività del Mercato Azionario Italiano

Contesto di Riferimento

Key Facts

Offerta

- Mercato **sottodimensionato** in termini di capitalizzazione/GDP vs. altri paesi europei, nonostante gli sforzi fatti negli anni per irrobustire l'infrastruttura borsistica
- Prevalenza di società di media e piccola dimensione («**SMID**»), in coerenza con la struttura della nostra economia
- Seppure il **saldo listing/delisting** nel periodo 2015-2024 sia positivo in termini numerici, è negativo in termini di market cap

IPO
+313 aziende



Delisting
-193 aziende

Domanda

- **Alto tasso di risparmio** da parte delle famiglie italiane
- Solida **industria di Wealth Management** in Italia, con società *leader* in Europa per qualità del servizio e AuM
- ...ma limitata presenza di **investitori istituzionali italiani** di grandi dimensioni che potrebbero dare un contributo maggiore nell'allocazione del risparmio sull'Italia
- A fronte di **grandi investitori istituzionali globali** con una radicata presenza in Italia e una tendenza a veicolare la raccolta dei risparmi privati verso altre economie con limitata esposizione verso l'Italia fatte salve le maggiori società quotate

Trade – Off

Problematica

Offerta

- Prevalenza di **SMID** attualmente sottopesate nei portafogli degli **investitori globali**
- Limitata permanenza delle società sui mercati, necessità di **disincentivare i delisting di SMID**

Domanda

- Scarsa disponibilità di **capitale domestico paziente** in grado di riconoscere il valore delle eccellenze imprenditoriali quotate e quotande

Soluzione

- La Legge Capitali¹, a sostegno della competitività dei capitali, ha introdotto diverse novità che favoriscono il processo di ammissione alla quotazione (**Offerta**)
- **Patrimonio Rilancio**: sottoscrizione da parte del **Fondo Nazionale Strategico Indiretto** («**FNSI**») di quote o azioni di OICR² che investano prevalentemente in SMID italiane
- **Far emergere una nuova generazione di gestori italiani** le cui idee possano ispirare investitori internazionali
- Favorire un'attività di **education** degli investitori istituzionali per aumentare la loro esposizione al segmento SMID

2 Note: 1) Legge 5 marzo 2024, n.21. 2) Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

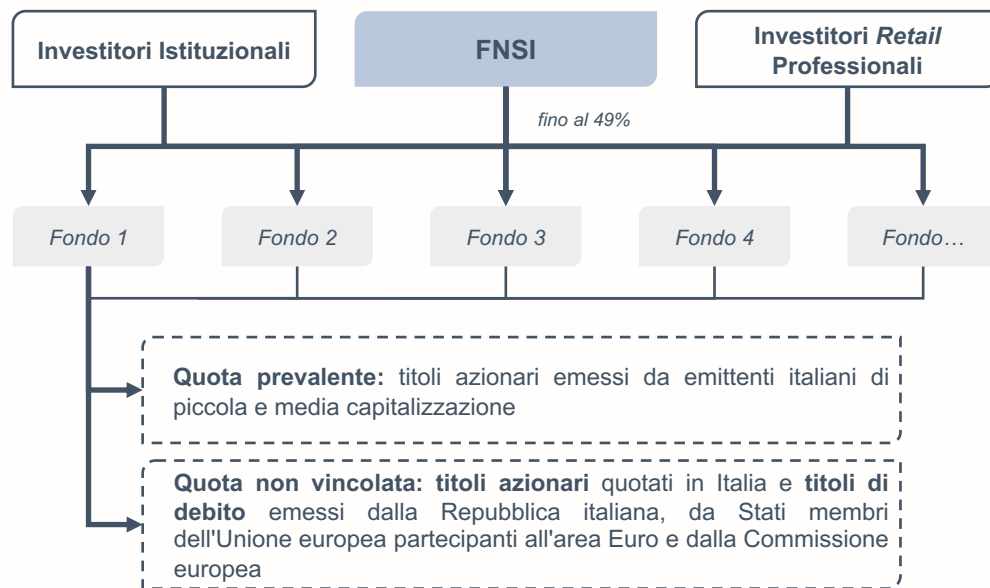
FNSI come *Anchor Investor* a Supporto del Mercato Azionario Italiano

FNSI può sottoscrivere quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in società italiane di media e piccola capitalizzazione

Un *Core Investor* di Medio Periodo...

...un'Allocazione di Portafoglio Attraente

- FNSI è un comparto del **Patrimonio Rilancio** istituito dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** e gestito da CDP
- FNSI opera come un «fondo di fondi» interamente **sottoscritto dal MEF** ed è **chiuso ad investitori terzi**
- Gli **investitori privati** hanno **totale discrezionalità nella scelta dei fondi** in cui investire - *pari-passu* con FNSI
- FNSI ha un **ticket** minimo di investimento di **€35m** e può sottoscrivere fino al 49% di **OICR di nuova costituzione** che **investono prevalentemente** in titoli emessi da società italiane di **media e piccola capitalizzazione**
- I **gestori** di OICR hanno discrezionalità nell'allocazione del portafoglio ma devono:
 - prevedere **politiche di investimento** coerenti con gli obiettivi previsti dalla Legge *Start-Up*¹
 - attuare **strategie di portafoglio attive**, limitando strategie di investimento di *Buy & Hold*
- Per poter accedere ai fondi di FNSI, le **SGR** devono essere in possesso dei **requisiti minimi** previsti dal Regolamento del Patrimonio Rilancio



Un potenziale impiego di €350m di FNSI può mobilitare ca. €700m con un periodo di investimento minimo di 5 anni su cui costruire un Eco-Sistema

³ Note: 1) Legge 28 ottobre 2024, n.162 recante "disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti"

Un Veicolo Inclusivo, un Volano per il Mercato Azionario Italiano

Le risorse mobilitate da FNSI potranno stimolare un circolo virtuoso in grado di attrarre altri investitori

Nessuno escluso...

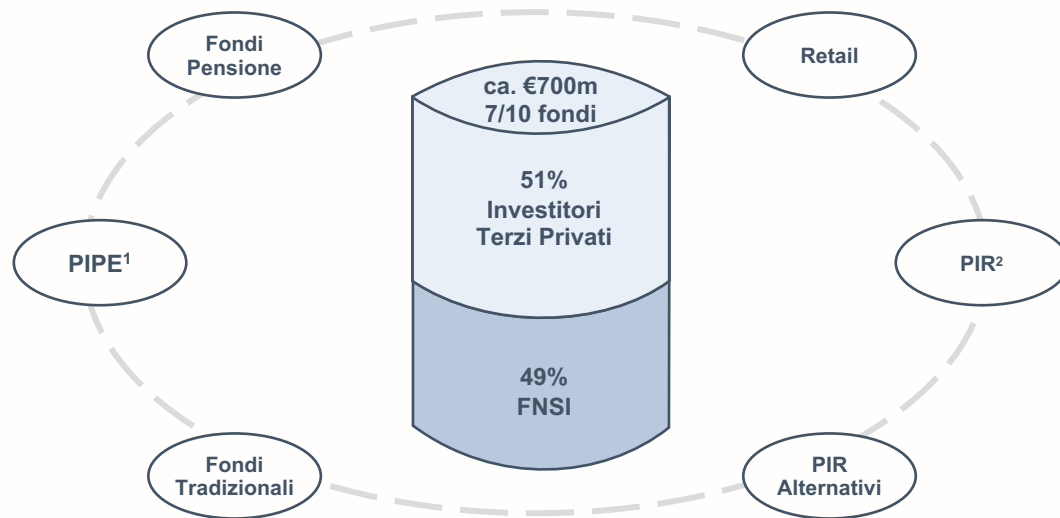
...uno stimolo per la crescita economica del Paese

➤ FNSI è uno strumento semplice, trasparente e inclusivo

➤ Sia le SGR italiane sia le SGR internazionali hanno la possibilità di partecipare all'iniziativa

➤ Le SGR possono raccogliere risorse sia da investitori istituzionali sia da investitori retail professionali

➤ Gli OICR possono investire nei titoli azionari di tutte le società italiane quotate sui mercati azionari gestiti da Borsa Italiana senza distinzione di segmento/capitalizzazione e partecipare alle IPO



È fondamentale favorire un'attività di *education* degli investitori coerente con l'allocazione di portafoglio anche con progetti innovativi

Strategie di Investimento

Universo Investibile

Emittenti

- **Titoli azionari quotati** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da **emittenti con sede legale** o significativa e stabile **organizzazione in Italia**
- I titoli azionari emessi da **società italiane e quotate in mercati esteri** saranno investibili solo tramite **dual listing** sul mercato italiano. Il segmento **GEM** non è ammesso

Limiti

- **Nessun titolo** nel portafoglio può pesare più del 10% e la somma dei primi 5 titoli non può superare il 40%
- Gli OICR non possono detenere quote superiori al 10% del capitale degli emittenti (e 15% a livello di gruppo)
- Ogni OICR può sottoscrivere **fino al 5%** dei titoli offerti in **IPO** (e 10% a livello di gruppo di appartenenza)

Focus IPO

- Gli OICR possono investire nei titoli emessi da emittenti: che abbiano completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione sui mercati azionari con:
 - data certa di inizio negoziazione
 - **quota di primario non inferiore a €10m**
- Qualora non fosse rispettato il limite di €10m di primario, nei dodici mesi successivi alla quotazione, gli OICR possono investire esclusivamente se:
 - il flottante in sede di IPO non era inferiore al 20%
 - la **capitalizzazione di mercato sia superiore a €50m per 45 giorni** precedenti alla data di acquisto

Allocazione di Portafoglio

Quota prevalente

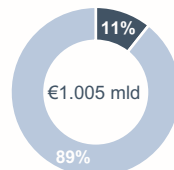
- **Almeno il 70%** delle masse gestite deve essere investita in titoli azionari emessi da emittenti di **piccole e medie dimensioni** che non siano inclusi nell'indice FTSEMIB e non appartengano al settore bancario, assicurativo e finanziario¹

Quota non vincolata

- **Fino al 30%** delle masse gestite può essere investito in:
 - Tutti i titoli azionari di società italiane, con fatturato superiore a €50m, quotati sui mercati azionari italiani
 - Titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'UE e dalla Commissione europea

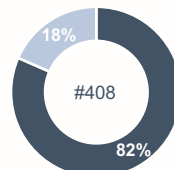
Quota prevalente e i numeri di Borsa Italiana²

Market Cap Complessiva²



■ Quota prevalente ■ Quota non vincolata

Società Quotate³



■ Quota prevalente ■ Quota non vincolata

5 Note: 1) La lista dei codici ATECO sarà fornita al gestore con il testo del Regolamento. 2) Dati aggiornati da Factset al 27/08/2025. 3) Dati al 27/08/2025

Requisiti di Legge per SGR e OICR

SGR		OICR	
SGR Ammissibili	➤ Società di gestione del risparmio (SGR) autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del TUF, o da gestori UE o extra-UE ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del TUF ➤ Ogni SGR può avere in gestione un solo OICR sottoscritto da FNSI. Ove la SGR appartenga a un gruppo, una sola SGR per gruppo può accedere al FNSI	Riferimenti normativi	➤ Fondi di nuova costituzione, istituiti in Italia, nella forma di «FIA riservati» ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015
		Strategie di trading	➤ Policy gestionali con strategie di trading attive tipiche dei fondi di investimento in titoli azionari quotati, limitando strategie di investimento a lungo termine (c.d. "Buy & Hold")
Struttura	➤ Le SGR devono: ➤ avere in gestione, anche a livello di gruppo, masse gestite («Asset Under Management») in OICR pari ad almeno €1mld con componente azionaria di <i>public equities</i> rilevante ➤ essere costituiti da almeno 3 anni	Durata e fees	➤ Durata minima pari a 5 anni¹. Sono previste 4 finestre di sottoscrizione nei 2 anni successivi all'ingresso di FNSI ➤ La richiesta di sottoscrizione deve essere presentata entro il 30/06/2026 ➤ Scadenza ultima dei fondi al 31/12/2034 con una finestra di liquidazione a favore di tutti i sottoscrittori il 31/12/2032² ➤ Commissioni massime di 0,85% delle masse gestite per importi superiori o uguali €35m. Per importi inferiori, applicabile fino a 0,15% in aggiunta. No <i>performance fees</i>
Attività e presidi	➤ Le SGR devono inoltre: ➤ avere un sistema di controlli, monitoraggio e presidio dei rischi con elevate professionalità e un'adeguata struttura ➤ svolgere internamente l'attività di investimento o avere un rapporto contrattuale con un terzo in essere precedente al 1/01/2023		➤ Gli OICR possono distribuire dividendi annualmente che non eccedano la somma dei dividendi e cedole incassati nell'anno solare precedente ➤ Possono inoltre distribuire fino al 25% della performance assoluta rispettando <i>high watermark</i>
Governance	➤ SGR possono indicare i rappresentanti nei CdA e negli organi di controllo delle società in cui sono investiti, nel rispetto della prassi applicabile alle liste di minoranza ➤ CDP non ha nessun ruolo nella gestione del portafoglio	Dividend Policy	

6 Note: 1) A decorrere dalla data dell'ultima finestra di sottoscrizione. 2) I sottoscrittori che intendessero liquidare al 31 dicembre 2032 una parte o la totalità delle quote o azioni sottoscritte devono comunicare al relativo Gestore di OICR la propria decisione entro e non oltre il 30 settembre 2031

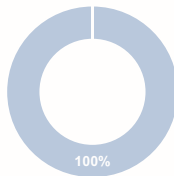
Focus su Ipercomprato e Ipervenduto

6 mesi per investire ed evitare *front-running* e iper-comprato...

Ipercomprato

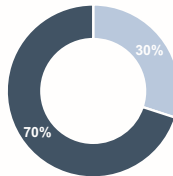
- Alla data di sottoscrizione, gli OICR possono detenere le risorse del FNSI in depositi fruttiferi presso banche o **fino al 100% in titoli di debito**¹
- **Entro 6 mesi** dell'inizio dell'operatività dell'OICR, deve essere allocata il 100% delle masse gestite rispettando i vincoli previsti per **la quota prevalente**
- I gestori di OICR possono allocare **fino al 20%** delle masse gestite **mensilmente** con possibilità di assorbire nei mesi successivi le risorse derivanti da allocazioni inferiori al 20%

1° Mese



■ Quota non vincolata ■ Quota prevalente

6° Mese



■ Quota non vincolata ■ Quota prevalente

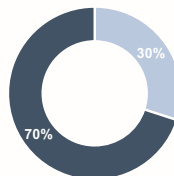
Entro 6 mesi

...15 mesi per disinvestire ed evitare l'effetto «PIR»

Ipervenduto

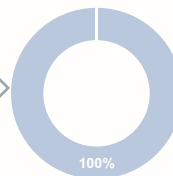
- In vista della **finestra di liquidazione al 31/12/2032**, gli investitori che intendono aderire devono comunicare la propria decisione **entro il 30/09/2031**
- Successivamente alla comunicazione degli investitori, gli **OICR possono ottimizzare le strategie di investimento per la sola parte di cui è stata richiesta la liquidazione**:
 - a partire dal **1° gennaio 2032**, gli OICR possono investire fino al **50%** della sola parte di cui è stata richiesta la liquidazione **in titoli di debito**¹
 - **a partire dal 1° luglio 2032, la percentuale** della sola parte di cui è stata richiesta la liquidazione investibile come sopra descritto **può essere incrementata fino al 100%**

30/09/2031



■ Quota non vincolata ■ Quota prevalente

31/12/2032



■ Quota non vincolata ■ Quota prevalente

Entro 15 mesi

7 Note: 1) Definiti come titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea.

Meccanismi di Controllo

Le SGR durante lo svolgimento dell'attività di investimento hanno adempimenti diversi in base alla natura del *trade*

Mercato Primario

- Gli emittenti¹ dichiarano, tra l'altro, nel prospetto di quotazione o di aumento di capitale **il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti da:**
 - articolo 27, comma 5-bis, del Decreto-Legge; *Focus slide 10*
 - articolo 3 del Decreto Attuativo; *Focus slide 11*
- Nell'ambito del processo di quotazione o di aumento di capitale, su richiesta degli emittenti, **CDP effettua le verifiche di regolarità fiscale e contributiva** attraverso specifici canali informativi
- **Le SGR verificano** che gli emittenti, nei suddetti **prospetti**, **abbiano**, tra l'altro, **dichiarato il possesso dei requisiti di cui sopra**
- In caso di **esito positivo dei controlli** le SGR possono effettuare l'intervento

Mercato Secondario

- Al momento del **primo intervento in un emittente**, le **SGR devono verificare la sussistenza dei suddetti requisiti** sulla base di informazioni:
 - diffuse tramite **meccanismi di stoccaggio centralizzati autorizzati**²;
 - **acquisibili dai siti ufficiali** delle competenti autorità e/o principali agenzie di stampa;
 - diffuse dagli emittenti con **altra reportistica** (e.g., bilancio di esercizio o relazioni periodiche)

Going Concern

Emittenti

- **Obbligo di comunicazione e responsabilità amministrativa e/o penale** in capo agli emittenti **nel caso di mancata o non corretta comunicazione**

SGR

- **Monitorano**, per tutta la durata dell'intervento, **il mantenimento dei requisiti** di legge sulla base delle informazioni: (i) diffuse attraverso **meccanismi di stoccaggio centralizzati autorizzati**²; (ii) acquisibili dai **siti ufficiali delle competenti autorità e/o principali agenzie di stampa**; (iii) diffuse dagli emittenti con **altra reportistica**
- Nella relazione periodica sull'operatività, le SGR devono, tra l'altro, **confermare l'esito positivo delle verifiche** sul possesso e mantenimento dei suddetti requisiti da parte degli emittenti

CDP

- Effettua **ex-post controlli a campione** sulla sussistenza e permanenza dei requisiti in capo agli emittenti sulla base di **informazioni diffuse tramite meccanismi di stoccaggio centralizzati autorizzati**²

Possibili Implicazioni

- In caso di **perdita di uno o più requisiti** in capo agli emittenti, le **SGR devono liquidare la posizione** in un ragionevole lasso di tempo

8 Note: 1) Oggetto di processo di ammissione alla quotazione dei relativi titoli su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e di intervento sul mercato primario, nonché gli emittenti con titoli già quotati sul mercato regolamentato o sistemi multilaterali di negoziazione italiani oggetto di intervento sul mercato primario tramite operazioni di aumento di capitale. 2) Autorizzati da CONSOB, ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lett. b), del TUF.

Appendice

Plesso Normativo di Riferimento: Decreto Rilancio

Legge Start-up¹

Art. 3 Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI

1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
- b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
- e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

¹⁰Note: 1) Legge 28 ottobre 2024, n.162 recante "disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti"

Plesso Normativo di Riferimento: Decreto Attuativo

Decreto Attuativo¹

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. *Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse quelle di cui all'articolo 162 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917², quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta dell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni:*

a) *la società ha sede legale in Italia;*

b) *la società presenta un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni;*

c) *la società non si trova in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

d) *non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;*

e) *nei confronti della società, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;*

f) *nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;*

g) *la società non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;*

h) *nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza di condanna né di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231³;*

i) *gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, né sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

2. *Ai fini della determinazione del fatturato annuo di cui al comma 1, lettera b) , si prende in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le società che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.*

3. *I requisiti previsti al comma 1, ad esclusione della lettera b) , sono mantenuti fino all'integrale rimborso dell'intervento. Il requisito di cui alla lettera c) può essere soddisfatto entro il termine, non superiore a sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'intervento, indicato nell'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 80, comma 4, sesto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assunto dall'impresa alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 24 il termine indicato nell'impegno vincolante non è superiore a dodici mesi.*

4. *Gli ulteriori requisiti di accesso specifici per le diverse tipologie di intervento del Patrimonio Destinato sono disciplinati, rispettivamente, nei Titoli II, III e IV.*

¹Note: 1) Decreto 3 febbraio 2021 , n. 26 "Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato". 2) Ai sensi dell'art. 27, comma 4-ter del Decreto Rilancio, «gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 3) Ai sensi dell'art. 27, comma 4-quinquies del Decreto Rilancio, tale requisito si applica solo «alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.»